

PRESIDENZIALE N. 6/24/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2170/DDA/LS - DDA/14282 - <http://corsipiratatati.com>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

V VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2002, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2002, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* (di seguito, *"Regolamento"*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del Regolamento che prevede che il Presidente, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *"Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**14282**, pervenuta in data 9 settembre 2024 (prot. n. DDA/0002664), è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante della società Aulab s.r.l., la presenza, sul sito *internet* <http://corsipiratati.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di un'opera di carattere audiovisivo, denominata *"Corso Hackademy Full Stack Web Developer"*, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.:

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *"www.corsipiratati.com, senza alcun accordo o diritto, sta vendendo sui propri siti web, il corso "Hackademy Full Stack Web Developer": <omissis>. Il sito sta vendendo il corso a 237€ anziché 5.000€, senza che sia mai stato autorizzato a farlo dalla Aulab s.r.l. Infatti, l'art. 11 del contratto sottoscritto da chi acquista detto corso afferma: "Il Cliente riconosce in capo ad Aulab l'esclusiva proprietà dei Corsi e delle Specializzazioni, dei materiali didattici e dei rispettivi contenuti(...)l'assoluto divieto d'uso commerciale da parte di terzi, di riproduzione totale o parziale, di rielaborazione e di trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità". Tale vendita sta generando un grossissimo danno alla società da me rappresentata"*;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultava accessibile, alla pagina *internet* sopra indicata, la riproduzione dell'opera audiovisiva sopra indicata e la stessa appariva diffusa in presunta violazione degli artt. artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:
- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e 683830dc319a42f6967c65a1a55435c7.protect@withheldforprivacy.com;
 - la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società BL Networks, con sede in 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, 82801, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica admin@blnwx.com ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati Sheridan, Wyoming, Stati Uniti d'America;
4. con comunicazione del 16 settembre 2024 (prot. n. DDA/0002727), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2170/DDA/LS** relativo all'istanza DDA/**14282**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità all'opera segnalata a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
7. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato la presenza di una sola opera di carattere audiovisivo diffusa in violazione del diritto d'autore;

CONSIDERATO che il sito in questione contiene una molteplice quantità di contenuti;

RITENUTO, in relazione alla violazione accertata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella